Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 febbraio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo - prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7. **Società in accomandita semplice Cementi Vanoni e Fumagalli, già Soc. an. Cementi Brianza, in Lecco:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 30 novembre 1946. — **S. A. Funivie Savona-San Giuseppe (Savona):** Obbligazioni 1ª emissione 4,50 % sorteggiate nell'anno 1946. — **Comune di Pavia:** Obbligazioni del prestito civico 1911 estratte il 27 novembre 1946. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Elenco dei titoli estratti il 3 dicembre 1946. — **Lesa costruzioni elettromeccaniche, società per azioni, Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Ventura, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 7 % sorteggiate il 15 gennaio 1947. — **« S.A.T.S. » Società Anonima Tramvie Siciliane, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1929) sorteggiate il 31 dicembre 1946. — **Comune di Napoli:** 131ª estrazione di obbligazioni del debito unificato della città di Napoli. — **Banca d'Italia - Prestito a premi Cassa nazionale di previdenza Società « Dante Alighieri »:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1946. — **Comune di Bollate:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Fagnano Olona:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. an. Succ. Filippo Comi fu Giuseppe, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Società imprese industriali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 31 dicembre 1946. — **Società anonima Celestri e C., in Milano:** Elenco delle obbligazioni estratte il 16 dicembre 1946. — **Municipio di Modena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 683.

Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del lago di Como.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale fu istituito il Consorzio dell'Adda, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per le opere regolatrici dell'invaso del lago di Como, ammesse a fruire del contributo statale di cui agli articoli 75 e 76 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il contributo stesso sarà accordato, per le spese già effettuate alla data del presente decreto, nella misura del sessanta per cento del costo effettivo delle dette opere, quale risulterà dal consuntivo approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, aumentando tale percentuale dell'importo del dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Art. 2.

Per le spese ancora da sostenere alla data del presente decreto, il contributo di cui all'art. 1 sarà accordato in base al preventivo delle spese stesse approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, sempre nella misura del sessanta per cento, aumentando tale percentuale dell'importo del dieci per cento, per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro verranno introdotte le variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza di quanto disposto col presente decreto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BERTONE — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 684.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 125, 126, 127, 128, 129 e 130;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 sono disponibili lire 182.970.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1946-47, è autorizzata una terza prelevazione di lire 28.750.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 47. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	L.	5.000.000
Cap. n. 357-*bis* (di nuova istituzione). — Spese inerenti al funzionamento della Commissione paritetica di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello statuto della regione siciliana	»	1.000.000
Cap. n. 325-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto di sanità pubblica per spese relative a ricerche di carattere tecnico e scientifico	»	13.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio o collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere	»	3.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. n. 18. — Spese casuali . . .	»	200.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 39. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.450.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 158 (modificata la denominazione). — Contributi a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna in Milano » (regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 227). .	»	5.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 24. — Spese casuali . . .	»	100.000
Totale . . .	L.	28.750.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 gennaio 1947, n. 22.

Trattenimento in servizio dei professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, possono eccezionalmente essere collocati a riposo con decorrenza dal 1° novembre 1947 anzichè dal 1° novembre 1946, in rapporto alle esigenze degli studi presso la Facoltà cui essi appartengono.

Il trattenimento in servizio dei professori stessi, ai sensi del precedente comma, è disposto, ad ogni effetto di legge, dal Ministro per la pubblica istruzione, conformemente a proposta della competente Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 gennaio 1947, n. 23.

Proroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161, contenente norme sull'emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, recante norme sulla disciplina della costituzione, dell'aumento di capitale e della emissione di obbligazioni delle società per azioni, convertito, con modifiche nella legge 11 luglio 1942, n. 884;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'efficacia dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161 — eccettuata la disposizione del penultimo comma — è prorogata sino al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24.

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, relativo all'aumento delle entrate demaniali;

Visto l'art. 39 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 27 gennaio 1941, n. 9;

Visto il regolamento per le concessioni d'uso delle spiagge di laghi pubblici, approvato con regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726;

Vista la legge 30 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, sul nuovo regime delle Trazzere di Sicilia;

Visti gli articoli 35 a 39, 53, 120 e 125 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 1° marzo 1896, in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83;

Visto il regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) approvato con regio decreto 29 marzo 1906, n. 121;

Visto il regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1335, convertito, con modificazione, nella legge 14 gennaio 1937, n. 403, contenente disposizioni sui canali demaniali;

Visto il regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, contenente disposizioni regolamentari per i canali demaniali;

Visto il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

Vista la legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, contenente nuove norme per la bonifica integrale;

Visti gli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Considerata la necessità di provvedere all'adeguamento delle entrate demaniali alle mutate condizioni monetarie e del mercato dei prodotti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'interno, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.

I canoni ed i proventi medesimi, se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, sino al decuplo dell'importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente decreto risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento anzidetto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowat.

In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice.

Per i canoni di cui ai commi precedenti non è applicabile la disposizione del 3° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

Restano ferme le esenzioni stabilite o autorizzate dalle leggi vigenti.

Art. 3.

La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.

I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione.

Art. 4.

I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Si applicano le disposizioni dell'art. 1 per i canoni relativi a concessioni di miniere e stabilimenti minerari amministrati dal Demanio.

Art. 5.

I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni attraversamento per i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole e senza pose di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — GULLO — BERTONE — ROMITA — ALDISIO — MORANDI — SEGNI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 25.

Termine per la notificazione dell'avviso di accertamento valore nei trasferimenti della ricchezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Vista la legge 19 febbraio 1942, n. 133, recante modificazione del termine per la notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio dei valori venali, stabilito dall'art. 21 del citato regio decreto-legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 19 febbraio 1942, n. 133, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è modificato come segue:

Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 26.

Assegnazione di L. 350.000.000 all'Istituto superiore di sanità per la costruzione di un complesso di laboratori per la produzione della penicillina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione, per l'esercizio finanziario 1946-1947 di L. 350.000.000 all'Istituto superiore di sanità per la costruzione, l'allestimento e l'avviamento di un complesso di laboratori e dei servizi accessori occorrenti per la produzione su scala industriale della penicillina.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica dei comuni di Pistoia, San Marcello Pistoiese e Piteglio, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 191.

(883)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Sessione ordinaria di aprile 1947 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1947 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire dodici, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2 e 3, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 2.400, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 121;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dell'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 gennaio 1947

Il Ministro: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1947
Registro n. 3, foglio n. 192. — Oliva

(967)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza in Monsano della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Monsano (Ancona)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1947

p. *Il Ministro*: Petrilli

(746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 15 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1944.

(898)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Emilia (Bologna), di un mutuo di L. 575 mila con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(888)

Autorizzazione al comune di Castel Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Maggiore (Bologna), di un mutuo di L. 281.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(889)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Spresiano-Villorba (Treviso)

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Spresiano-Villorba (Treviso), della estensione di ettari 758, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 gennaio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(662)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vedelago (Treviso)

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Vedelago (Treviso), della estensione di ettari 1.500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 aprile 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

(663)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio d'irrigazione di San Mauro e Casatori (Salerno)

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 24 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1947, al registro n. 1, foglio n. 222, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio d'irrigazione di San Mauro e Casatori (Salerno).

(725)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 febbraio 1947 - N. 39

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,95
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,75
Id. 5 % 1936	94,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	98,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4% (1943), serie 1ª, n. 275, del capitale nominale di L. 1.000, intestato a Bertaldini Maria di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Venezia, col pagamento degli interessi in Venezia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(977)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1944), serie speciale, n. 414, di L. 19.100 capitale nominale; 4% (1943), serie *A*, n. 1049, di L. 500; serie *D*, n. 841, di L. 7.000 intestati a Colonna Stefano di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(978)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte per gli esami del concorso a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 14 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 285, con il quale venne indetto un concorso per esame a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel suddetto decreto venne espressa riserva di stabilire, con successivo provvedimento, la data delle prove scritte;

Vista la nota 18 gennaio 1947 n. 92449/12106-2-16-1 1/3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto col decreto citato nelle premesse, sono fissate per i giorni 14, 15, 16 e 17 aprile 1947, alle ore 9 in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1947
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 239.

(972)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.